



# *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTA** la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, di approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza italiano (nel seguito anche: "PNRR") e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che, nel definire gli obiettivi ambientali dell'Unione, enuncia il principio del "non arrecare un danno significativo" ("*Do not significant harm*", nel seguito anche: "DNSH");

**VISTA** la comunicazione della Commissione 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 58 del 18 febbraio 2021;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali si annovera il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "*tagging*");

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e, in particolare, l'articolo 8 in base al quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, secondo periodo in base al quale "*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

**VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle*

*infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2”;*

**CONSIDERATO** che, a seguito dell’approvazione del PNRR da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

**CONSIDERATO** che il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nella Tabella A, assegna al Ministero della transizione ecologica un contributo pari a euro 3.610.000.000 per interventi relativi al “rafforzamento *smart grid*”, nell’ambito dell’Investimento 2.1, Missione 2, Componente 2, del PNRR;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l’altro, le competenze in materia di approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale, dei criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l’esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora “Ministero della transizione ecologica”);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia*” e, in particolare, gli articoli 1-*ter* e 2, in base ai quali, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica realizzate o da realizzare nei rispettivi territori, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;

**VISTO** il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante “*Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia*” e, in particolare, l’articolo 1, che stabilisce che l’attività di

distribuzione di energia elettrica, per le imprese le cui reti alimentano almeno 100 mila clienti finali, è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*” e, in particolare, l'articolo 38, che disciplina l'*unbundling* funzionale per le società di distribuzione che alimentano meno di 100.000 punti di prelievo;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito anche: ARERA) del 27 dicembre 2019, n. 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni, che approva il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 (TIT) e, in particolare, l'articolo 11, comma 9 che disciplina un meccanismo volto ad incentivare i gestori della rete di distribuzione ad aumentare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali;

**CONSIDERATO** che, al fine di attuare gli impegni previsti dall'Investimento 2.1, Missione 2, Componente 2, del PNRR nel rispetto delle tempistiche ivi stabilite, i concessionari delle attività di distribuzione saranno impegnati nella realizzazione di interventi di carattere anticipatorio e innovativo rispetto alla ordinaria pianificazione, i quali richiederanno un impegno straordinario, molto concentrato nel tempo, e attività supplementari, da cui l'opportunità di prevenire il rischio di disincentivazione e mancata partecipazione alle procedure;

**VISTA** la comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, recante “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022*” e, in particolare, il punto 373 secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito del quadro di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

**CONSIDERATO** che, nel contesto nazionale, i concessionari della rete di distribuzione (“*Distribution System Operator – DSO*”) operano in regime di monopolio, secondo le condizioni individuate dalla citata Comunicazione della Commissione 2022/C80/01 e che, pertanto, gli interventi di cui all'investimento 2.1. Missione 2, Componente 2 del PNRR non sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” e, in particolare, l'articolo 14 che, nel definire i criteri specifici di coordinamento fra le misure del PNRR e gli strumenti di incentivazione settoriali, prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica sono disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate nelle lettere da a) a h) del medesimo decreto;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 14, comma 1, lettera d), prevede che con il summenzionato decreto del Ministro della transizione ecologica “*in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 “Rafforzamento smart grid” e 2.2 “Interventi su resilienza climatica delle reti” sono definiti criteri e modalità per la concessione dei contributi a fondo perduto ai concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per incentivare la realizzazione di interventi di rafforzamento, smartizzazione e digitalizzazione della rete elettrica di distribuzione finalizzati ad aumentare la capacità di ospitare energia rinnovabile, consentire l'elettrificazione dei consumi, anche ai fini di una maggior diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in attuazione di quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera c) e aumentare la resilienza ai fenomeni meteorologici avversi*”;

**CONSIDERATO** che le strutture competenti del Ministero della transizione ecologica, in sede di istruttoria per la definizione dell'Investimento 2.1, della Missione 2, Componente 2, del PNRR, con particolare riguardo all'analisi economico-finanziaria, ha stimato il costo relativo all'incremento di 1 MW di *hosting capacity* nell'importo massimo di 250 mila euro, nonché tenuto conto che il *target* in termini di incremento di *hosting capacity* è pari a 4.000 MW;

**RITENUTO**, al fine di assicurare il conseguimento dei *target* intermedi e finali dell'investimento 2.1, della missione 2, componente 2, del PNRR, in termini di incremento di *hosting capacity* e di elettrificazione dei consumi, di adottare il presente decreto, per ripartire le risorse disponibili su ciascuna delle due linee di intervento previste dall'investimento medesimo e disciplinare i criteri generali per la concessione dei benefici;

## DECRETA

### Articolo Unico

1. Le risorse finanziarie, pari a euro 3.610.000.000 (tre miliardi e seicentodieci milioni), attribuite all'investimento 2.1, missione 2, componente 2, del PNRR "Rafforzamento *Smart Grid*", destinate ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica sull'intero territorio nazionale, sono finalizzate alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo a fondo perduto, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili per la realizzazione di interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti *software*, per la trasformazione delle reti di distribuzione e la relativa gestione, al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari energetici in cui possano svolgere un ruolo attivo anche consumatori e *prosumer*. In particolare, sono ammissibili al finanziamento gli interventi finalizzati a:

- a) incrementare la *hosting capacity*, intesa come capacità di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4.000 MW attraverso interventi di "*smart grid*" (rafforzamento infrastrutturale e digitalizzazione);
- b) aumentare la potenza a disposizione di almeno 1.500.000 abitanti per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici.

2. Delle risorse finanziarie di cui al comma 1, una quota pari a euro 1.000.000.000 (un miliardo) è destinata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e la restante quota pari a euro 2.610.000.000 (due miliardi e seicentodieci milioni) è destinata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b). L'ammontare dell'agevolazione concedibile per ciascun progetto finalizzato alla realizzazione di uno o entrambi gli interventi di cui al comma 1 non può essere inferiore a euro 10.000.000 (dieci milioni).

3. In coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR, una quota pari al 45 per cento delle risorse complessive è riservata a interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, per carenza di richieste o perché le proposte progettuali ricadenti nei territori indicati non soddisfano i criteri di ammissibilità, le risorse non assegnate sono utilizzate per il finanziamento di proposte progettuali ammissibili da realizzarsi in altre aree territoriali.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica adotta i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), stabilendo, in particolare, le modalità e i termini di presentazione dei progetti da parte dei destinatari delle risorse, i criteri di ammissibilità

e valutazione dei progetti, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi, ivi comprese le modalità di rimodulazione dell'ultimo progetto in graduatoria nel caso di insufficienza di risorse, l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dell'investimento e la loro decorrenza, le cause di revoca del contributo, nonché le modalità per assicurare il raggiungimento del *target* intermedio di incremento di *hosting capacity* al 31 dicembre 2024.

5. Ai soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1, si applica in ogni caso il meccanismo previsto dall'articolo 11, comma 9, del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 2020-2023 di cui alla delibera ARERA, n. 568/19/R/EEL e sue successive modifiche e integrazioni, finalizzato a salvaguardare l'interesse dei concessionari a impiegare efficacemente i contributi concessi entro i termini perentori previsti dal PNRR, in considerazione del carattere straordinario, innovativo e anticipatorio che i progetti di cui al presente decreto rivestono.

6. Nel caso in cui, al termine della procedura di valutazione delle proposte progettuali ovvero, a seguito di revoca, totale o parziale, del finanziamento, residuino risorse utilizzabili, ai fini del conseguimento dei *target* intermedi e finali dell'investimento 2.1, della missione 2, componente 2, del PNRR, con decreto del Ministero della transizione ecologica si può procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito dell'altra finalità d'intervento.

7. I progetti di cui al comma 1, lettera a), volti all'incremento di almeno 1.000 MW di *hosting capacity* per la generazione distribuita a fonte rinnovabile, sono completati entro e non oltre il 31 dicembre 2024. I progetti di cui al comma 1, lettera a), finalizzati all'incremento di ulteriori 3 GW di *hosting capacity*, nonché i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b) sono completati entro e non oltre il 30 giugno 2026.

8. I progetti ammessi al finanziamento di cui al comma 1 assicurano il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del divieto del principio del "non arrecare un danno significativo" come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione europea conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica [www.mite.gov.it](http://www.mite.gov.it). e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roberto CINGOLANI